

**AUTORITÀ REGIONALE PER LE OPPOSIZIONI
DI CASERTA**

EX ART. 12 REG.REG. 11/19 E SS.MM.II.

Verbale n. 01 del 16/11/2022

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 15.40 presso la Sede dell'ACER Dipartimento di Caserta sita in Via E. Ruggiero, si è riunita l'Autorità Regionale per le Opposizioni, Sezione Provinciale di Caserta, ex articolo 12 del Regolamento Regionale del 28/10/2019 n.11. La predetta Autorità è presieduta e coordinata dal Presidente Avv. BALLETTA Elisabetta.

Sono altresì presenti:

– la Dottoressa Luciano Giovanna, nella qualità di Vice Presidente Rappresentante della Regione Campania D.G. Governo del Territorio, – collegata da remoto per il tramite della piattaforma ZOOM.

Partecipano alla riunione i dipendenti ACER di Caserta indicati dell'Ente per la composizione della Segreteria dell'Autorità Sezione di Caserta:

il Geom. Cicala Gabriello.

Il Dott. Cuccinello Carmine.

Sono altresì presenti:

- l'Avv. Ruggiero Daniela in qualità di dipendente ACER di Napoli indicata dalla Direzione Generale dell'ACER Campania, collegata da remoto tramite piattaforma ZOOM,
- il sig. Cortese Ciro, in rappresentanza del Sindacato SUNIA.
- L'Avv. Delli Paoli Gennaro Mariano, in rappresentanza del Sindacato SICET.
- Il sig. Ventrone Alfonso, in rappresentanza del Sindacato UNIAT
- L'Arch. Ciccarelli Raffaele, in rappresentanza dell'ASSOCASA.

L'Avv. Caianiello Francesco Maria, in rappresentanza dell'ANCI Campania, assente come da comunicazione via pec che ha dichiarato di ratificare ciò che i componenti presenti alla riunione decideranno.

La seduta ha inizio alle ore 15.40.

Il Presidente dopo aver constatato la sussistenza del numero legale (sette componenti su 8), dichiara aperta la seduta dando lettura dei punti all'o.d.g.

1. Nomina dei Segretari dell'Autorità;
2. Approvazione del Regolamento per le riunioni dell'Autorità Regionale per le Opposizioni;
3. Approvazione del Disciplinare sui Ricorsi all'Autorità Regionale per le Opposizioni;
4. Varie ed Eventuali.

Così come da nota di convocazione.

Si passa alla discussione del 1° punto all'o.d.g. individuando i Sigg. Cicala Gabriello e Cucciniello Carmine dipendenti dell'ACER, dipartimento di Caserta, che, con votazione all'unanimità, vengono nominati Segretari dell'Autorità.

Si procede poi alla trattazione del punto 2 dell'o.d.g..

Su proposta del Presidente in merito all'art.11 del Regolamento si decide che nello stesso vada riportato ciò che è scritto nella nota a piè di pagina.



All'art. 2 del disciplinare, completare con : L'Autorità è indipendente ed ha natura di organismo para-giurisdizionale.

I mezzi di gravame previsti dal regolamento n. 11/2019 devono intendersi a carattere giustiziale.

All'art. 3 del disciplinare viene cassato "OPPURE A MANO", rimanendo inalterato il resto, ... presentazione della domanda tramite Pec o Raccomandata A.R.

All'art. 5 , per motivi organizzativi e gestionali, viene cassato la parte concernente la comunicazione di avvia dell'istruttoria con relativo avviso da inviarsi al ricorrente.

All'art. 6 integrare "Il voto del Presidente in caso di parità assume portata derimente.

All'art. 9 dove si parla di regolamento delle riunioni, cassare il termine in quanto non vi è un regolamento delle riunioni.

Disciplinare sui ricorsi all'Autorità Regionale per le opposizioni

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per Regolamento, il Regolamento 11/2019 e ss.mm.ii.;
 2. per Autorità, l'Autorità regionale per le opposizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento 11/2019 e ss.mm.ii.
 3. per collegio, il presidente e i componenti dell'Autorità, ovvero:
 - a) Magistrato anche in quiescenza, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio;
 - b) Dirigente Regionale, designato dall'Assessore competente in materia o suo delegato anche con funzioni vicepresidentate;
 - c) Dirigente dell'Avvocatura Regionale o suo delegato;
 - d) Direttore Generale dell'ACER o suo delegato;
 - e) Quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e delle associazioni nazionali degli assegnatari e degli inquilini, più rappresentative a livello regionale, proposti dalle stesse e nominati dalla Regione;
 - f) Rappresentante dell'ANCI Campania designato dalla struttura regionale per le singole Province;
- In mancanza di designazione del magistrato da parte del Tribunale competente, la funzione di Presidente è esercitata dal Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale o suo delegato oppure Dirigente Regionale, designato dall'Assessore competente in materia o suo delegato; in tale ultimo caso il vicepresidente viene nominato nell'ambito dei componenti dell'Autorità.
4. per sezioni provinciali, le articolazioni in ambito provinciale dell'Autorità con sede presso le strutture dipartimentali provinciali dell'ACER;
 5. per segreteria operativa, la segreteria di supporto operativo, costituita, ai sensi dell'articolo 12 comma 8 del Regolamento, dai dipendenti dell'ACER;
 6. per Enti competenti, gli Enti (Comune, Regione, Ente Gestore) competenti ad emanare gli atti di cui agli artt. 11, 19, 26, 27 e 33 del Regolamento.

Art. 2 (Natura dell'Autorità e dei ricorsi)

1. l'Autorità è indipendente ed ha natura di organismo para-giurisdizionale.
2. I mezzi di gravame previsti dal Regolamento n. 11/2019 devono intendersi a carattere giustiziale.

Art. 3 (Modalità di presentazione del ricorso)

Il ricorso avverso i provvedimenti di cui agli artt. 11, 19, 26, 27 e 33 del Regolamento è indirizzato alla sezione provinciale dell'Autorità competente per territorio a decidere la controversia.

Il ricorso deve essere presentato tramite raccomandata a.r., oppure a mano presso l'Ufficio protocollo della sezione provinciale dell'Autorità, oppure a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

per la provincia di Napoli: indirizzo della struttura dipartimentale provinciale dell'ACER, indirizzo pec: autoritaregionaleopposizioni.na@pec.it

per la provincia di Caserta: indirizzo della struttura dipartimentale provinciale dell'ACER, indirizzo pec: autoritaregionaleopposizioni.ce@pec.it

per la provincia di Benevento: indirizzo della struttura dipartimentale provinciale dell'ACER, indirizzo pec: autoritaregionaleopposizioni.bn@pec.it

per la provincia di Avellino: indirizzo della struttura dipartimentale provinciale dell'ACER, indirizzo pec: autoritaregionaleopposizioni.av@pec.it
per la provincia di Salerno: indirizzo della struttura dipartimentale provinciale dell'ACER, indirizzo pec: autoritaregionaleopposizioni.sa@pec.it

La PEC deve essere intestata personalmente al ricorrente o al suo legale rappresentante/mandatario e/o procuratore o, altrimenti, all'Organizzazione Sindacale /Associazioni degli assegnatari e degli inquilini, alla quale il ricorrente aderisce.

Alla PEC dovrà essere allegato il ricorso, comprensivo del provvedimento oggetto di opposizione. Qualora si disponga di un dispositivo per la firma digitale si potrà allegare il file (comprensivo del ricorso e del provvedimento) firmato digitalmente. In alternativa, si dovrà allegare il file in formato .pdf dopo averlo firmato di proprio pugno e copia del documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di procura/mandato, il ricorso deve recare la firma del rappresentante/mandatario, al quale deve essere stato rilasciato regolare mandato e/o procura che deve essere parimenti allegato al ricorso. In caso di persona incapace il ricorso deve recare la firma del rappresentante legale. In caso di delega alle OO.SS. e Associazioni degli assegnatari e degli inquilini, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell'ente; la delega alle OO.SS. e Associazioni degli assegnatari e degli inquilini deve parimenti essere allegata al ricorso.

Art. 4

(Ricorso indirizzato a sezione dell'Autorità territorialmente incompetente)

I ricorsi indirizzati ad una sezione dell'Autorità diversa da quella territorialmente competente sono da considerarsi validamente presentati. In tal caso la sezione erroneamente adita provvederà a trasmetterli alla segreteria della sezione competente. Il ricorso si intende depositato nella data di ricezione originaria.

Art. 5

(Decorrenza dei termini per la presentazione dei ricorsi)

Il ricorrente può impugnare i provvedimenti di cui agli artt. 19, 26, 27, 33 del Regolamento emessi rispettivamente dal Comune o dall'Ente gestore entro 30 giorni dalla loro notifica. Il ricorrente può impugnare la graduatoria provvisoria di cui all'art. 11 del Regolamento entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del Decreto di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 6

(Modalità di trattamento delle opposizioni)

Al fine di assicurare l'osservanza del termine di giorni 60 previsto dal Regolamento, le Autorità provinciali tratteranno le opposizioni secondo l'ordine cronologico di acquisizione dei ricorsi. L'organo istruttore avrà il compito di approntare una relazione sulle argomentazioni dedotte e sui documenti allegati, avendo cura di acquisire dagli enti competenti tutte le informazioni e gli atti necessari alla relativa decisione, che avverrà in sede collegiale all'esito di tale attività preliminare. L'istruttoria dovrà essere completata entro il termine di giorni 30 dalla presentazione dei ricorsi e nei successivi 10 giorni l'Autorità, ove necessario, avrà facoltà di richiederne un supplemento o un'integrazione, che dovrà pervenire dagli enti competenti entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora non intervenga la decisione nel termine di giorni 60 stabilito dal Regolamento, i ricorrenti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria o di esperire ogni altra forma di rimedio consentito dalla legge.

Art. 7

(Disposizioni sulla privacy)

Sul sito internet degli Acer, dei Comuni interessati e della Regione Campania, nella sezione dedicata alle opposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento, nonché nell'apposita sezione trasparenza, ove presente, verrà pubblicata un'informativa generale sulle modalità di trattamento dei ricorsi. Ai fini dell'osservanza della vigente normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai dati sensibili e/o soggetti a restrizioni o cautele particolari in conformità a specifiche disposizioni, con tale modalità verranno rese note le regole di gestione e trattamento dei dati e i soggetti responsabili.

All'uopo, gli utenti dovranno prestare il proprio consenso, in coerenza con i diversi gradi di tutela ad essi riservati dalla normativa, alla stregua delle modalità previste nei formulari di ricorso predisposti dall'Autorità.

Art. 8

(Istruttoria del ricorso)

In conformità alle scadenze dettate dal suo esteso art. 6, l'Autorità procede all'istruttoria nei modi seguenti. La segreteria operativa forma un fascicolo cartaceo/elettronico contenente tutti i documenti di cui all'art. 2. A seguito della richiesta istruttoria, gli enti competenti trasmetteranno (anche telematicamente) all'Autorità nel termine di 10 giorni gli atti relativi al provvedimento opposto. L'Autorità può acquisire in ogni caso elementi utili alla decisione chiedendo ai Comuni, alla Regione e agli Enti Gestori, documenti aggiuntivi e accertamenti istruttori. A tal fine può sempre convocare, ove necessario, gli Enti competenti e il ricorrente, per fornire chiarimenti in merito ai provvedimenti gravati. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere comunicate a mezzo pec. Esse devono sinteticamente indicare:

- a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
- b) lo scopo;
- c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento;
- d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni;
- e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite viene redatto processo verbale, secondo le modalità indicate nel Regolamento per le riunioni dell'Autorità.

L'Autorità decide le opposizioni sulla base dell'istruttoria compiuta dalla segreteria operativa.

Art. 9

(Decisione del ricorso)

La deliberazione decisoria assunta dal collegio, secondo le modalità indicate nel Regolamento per le riunioni dell'Autorità, deve essere sottoscritta dal Segretario e dal Presidente.

Art. 10

(Irricevibilità del ricorso)

Il ricorso è irricevibile quando:

- sia rivolto ad impugnare un provvedimento diverso da quelli indicati dal Regolamento;
- manchi taluno degli elementi essenziali: soggetto, oggetto, motivi di gravame, sottoscrizione.

In tutti i casi di irricevibilità l'Autorità conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, comunicato telematicamente al ricorrente e all'Ente competente.

Art. 11

(Inammissibilità del ricorso)

Il ricorso è inammissibile quando:

- sia presentato prima che sia emesso il provvedimento di cui all'art. 12 del Regolamento e non siano ancora scaduti i termini previsti per l'emissione del provvedimento;
- sia presentato da persona non legittimata ad agire;
- sia presentato in difetto di interesse concreto ed attuale;
- sia presentato contro un provvedimento sul quale una delle sezioni provinciali dell'Autorità si sia già pronunciata;
- sia presentato oltre il termine di cui all'art. 4.

In tutti i casi di inammissibilità l'Autorità conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, comunicato telematicamente al ricorrente e all'Ente competente.

Art. 12

(Improcedibilità del ricorso)

In caso di sopravvenienza di fatti o ragioni ostative alla decisione o che fanno venir meno l'interesse allo accoglimento del gravame (ad es.: morte del ricorrente in caso di diritti non trasmissibili; acquiescenza del ricorrente al provvedimento originario; rinuncia), l'Autorità ne delibera l'improcedibilità, con provvedimento espresso redatto in forma semplificata, comunicato telematicamente al ricorrente e all'Ente competente.

Art. 13

(Cessata materia del contendere)

La cessazione della materia del contendere può essere rilevata in qualunque fase e nei casi di:

- sopravvenuta sentenza di primo grado di un organo giurisdizionale;
- provvedimento di autotutela adottato dagli enti competenti in senso conforme alle richieste del ricorrente, successivamente alla presentazione del ricorso.

In tal caso l'Autorità conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, comunicato telematicamente al ricorrente e all'Ente competente.

Art. 14

(Esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità)

Le delibere dell'Autorità vengono trasmesse in via telematica, a cura delle rispettive segreterie provinciali al ricorrente (o al suo legale rappresentante/mandatario/delegato) e agli enti competenti tenuti a darvi esecuzione per gli atti consequenziali.

Nel caso in cui il ricorrente non abbia indicato un indirizzo pec, la notifica avviene a mezzo pubblicazione nella sezione dedicata all'Autorità regionale per le opposizioni sul sito web dell'ACER e sul portale dell'Assessorato regionale per il Governo del Territorio della Regione Campania.

L'ente destinatario della decisione di accoglimento dei ricorsi dovrà emanare un nuovo provvedimento conforme alla deliberazione dell'Autorità.

Avverso gli atti consequenziali assunti dagli Enti competenti è sempre ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria in ciascuna sede competente.

Art. 15

(Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi)

Tutte le comunicazioni sono effettuate in via telematica dalla segreteria operativa a mezzo pec.

Art. 16

(Pubblicazione del presente disciplinare)

Sul sito internet dell'Acer, dei Comuni interessati, nella sezione dedicata all'Autorità regionale per le opposizioni sul portale dell'Assessorato regionale per il Governo del Territorio della Regione Campania, nonché nell'apposita sezione trasparenza, ove presente, verrà pubblicato il presente disciplinare al fine di rendere note erga omnes le modalità di istruzione e decisione dei ricorsi con valenza sostitutiva di ogni adempimento informativo da parte dell'Autorità.